

Mediazione - fideiussione del mediatore – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5417 del 07/03/2014

Mediazione - Fideiussione del mediatore - Applicabilità dei principi della fideiussione - Conseguenze - Manifestazione espressa della volontà - Necessità - Portata.

La garanzia personale prestata dal mediatore ai sensi dell'art. 1763 cod. civ., per l'adempimento delle prestazioni di una delle parti del contratto concluso per il suo tramite, è regolata dai principi propri della fideiussione, sicché, come previsto dall'art. 1937 cod. civ., essa deve risultare da una volontà espressa. A tal fine non è necessaria la forma scritta né l'utilizzo di formule sacramentali, ma occorre che la volontà di prestare fideiussione si manifesti in un patto, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo e, dunque, anche con testimoni o per presunzioni.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5417 del 07/03/2014